

## **I profili fiscali del trasferimento in Italia della sede di una società estera.**

*di Carlo Magri*

Il legislatore non ha disciplinato espressamente la fattispecie del trasferimento in Italia della sede di una società straniera, avendo esclusivamente disciplinato, invece, la fattispecie speculare a quella in esame, relativa all'ipotesi del trasferimento all'estero della residenza di soggetti che esercitano imprese commerciali disciplinata con il meccanismo dell'exit tax (art.166 TUIR).

Il problema principale discendente dall'ipotesi in questione è quello relativo al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni comprese nel patrimonio della società al momento del trasferimento della sede legale in Italia, anche in considerazione del fatto che il nostro ordinamento non prevede alcuna imposizione all'atto di ingresso della società estera.

A tale proposito si confrontano due tesi principali che fanno capo all'adozione di due distinti criteri di valutazione del valore fiscale dei beni della società trasferenda: il criterio del "costo storico" ed il criterio del "valore corrente" al momento del trasferimento nel territorio nazionale.

Il criterio del costo storico sarebbe utilizzabile nelle ipotesi, come quella del trasferimento di sede, caratterizzate dall'assenza di atti di natura traslativa dei beni da valutare e dall'esigenza di garantire la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Il criterio del valore corrente, invece, sarebbe più idoneo a rappresentare situazioni di discontinuità giuridico-tributaria e di fuoriuscita di beni dal patrimonio del soggetto passivo d'imposta, nonché ad evitare fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nello Stato estero fosse prevista la tassazione dei plusvalori latenti fino al momento del trasferimento.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in esame, la quale esaminava il caso del trasferimento in Italia della sede legale di una holding lussemburghese costituita ai sensi del decreto granducale del 17 dicembre 1938, ha confermato la sussistenza dei suddetti criteri. Infatti, relativamente al valore da attribuire ai beni ricompresi nel patrimonio della società, l'Amministrazione Finanziaria, ricordando che le soluzioni prospettabili alternativamente sono sostanzialmente quella del costo storico e quella del valore corrente, ha affermato che "il criterio del costo storico, alla base degli ordinari principi di determinazione del reddito di impresa, può essere utilizzato nelle ipotesi caratterizzate dall'assenza di atti di natura traslativa dei beni da valutare e dall'esigenza di garantire la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti", mentre "il criterio dei valori correnti è ritenuto più idoneo a rappresentare situazioni di discontinuità giuridico-tributaria e di fuoriuscita di beni dal patrimonio del soggetto passivo d'imposta, nonché ad evitare fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nello Stato estero fosse prevista la tassazione dei plusvalori latenti fino al momento del trasferimento (cd. Exit taxation)".

Pertanto, quando come nel caso esaminato dall'Amministrazione Finanziaria, il trasferimento avvenga in regime di continuità giuridico-civilistica senza atti traslativi nei confronti di altri soggetti e senza tassazione delle plusvalenze latenti nel Paese di origine, i valori fiscali dei beni devono coincidere con quelli basati sul criterio del costo d'acquisto sostenuto dall'impresa.

Con la Risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriore importante chiarimento in merito ai problemi interpretativi che si sono spesso posti con riguardo al caso del trasferimento di sede legale più volte oggetto di studio da parte della dottrina, a causa dell'assenza in ambito sia comunitario che nazionale di norme volte alla regolamentazione di tale fenomeno.

A tale proposito occorre ricordare che già con la Risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007, l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata su tale argomento affermando che il principio per cui i valori da attribuire ai beni in "ingresso" devono ritenersi quelli correnti, è principio generale da preferirsi a quello alternativo basato sui valori storici, in quanto " il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l'effettivo incremento di valore delle partecipazioni, ma anche il più

efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d'imposta.

L'agenzia, quindi, ha affermato che il criterio dei valori correnti non è l'unico applicabile e che quello del costo storico è utilizzabile qualora i plusvalori latenti non siano tassabili nel Paese di origine.

Tale impostazione appare, inoltre, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, che, nella Comunicazione Com (2006) n. 825 del 19 dicembre 2006, ha rilevato che si potrebbero comunque verificare arbitraggi fiscali finalizzati ad assoggettare a imposizione le plusvalenze negli Stati con aliquote più basse.

In entrambe le risoluzioni l'assunzione dei beni ai valori correnti risulterebbe condizionata dal pagamento di una exit tax nel paese di origine.

Tuttavia, l'identificazione della sussistenza di exit taxes nell'ordinamento dello Stato di partenza quale condizione necessaria per l'assunzione dei beni in ingresso sulla base dei valori correnti non appare del tutto convincente.

Infatti, in primo luogo appare criticabile il sillogismo exit tax-operazione traslativa e viceversa, in quanto il carattere traslativo dell'operazione è una qualificazione dell'operazione che discende dalla sua natura e che perciò si può escludere per quelle operazioni come il trasferimento extraterritoriale di sede che si svolgono su un piano intersoggettivo; in secondo luogo, l'esistenza di una exit tax estera non può addursi quale criterio soddisfacente tutte le volte in cui alla previsione generica non si accompagni un effettivo pagamento.

A ciò aggiungasi che il soddisfacimento del principio di simmetria richiede che, almeno nel caso di soggetti che svolgono attività di impresa commerciale, vengano tassate unicamente le plusvalenze generatesi nel periodo durante il quale il soggetto ha stabilito la propria residenza in Italia, e non anche quelle generatesi prima, sulle quali sarà lo Stato di provenienza ad esercitare la propria potestà impositiva.

Come precisato, la necessità di assumere il valore corrente quale valutazione dei beni aziendali "in entrata" nel circuito fiscale italiano, non può prescindere dalla applicazione di corretti principi contabili.

Anche prima dell'entrata in vigore della legge 244/2007 ci si era chiesti se fosse possibile, in occasione del trasferimento, rivalutare i beni trasferiti, oltre che dal punto di vista fiscale, anche dal punto di vista contabile.

A tal proposito occorre precisare che se, prima, l'analisi delle due questioni era stata condotta sul presupposto che i risultati raggiunti in un settore non necessariamente fossero vincolanti anche nell'altro, oggi, invece, la tendenza manifestata nella legge finanziaria 2008 a considerare coincidenti i valori fiscali e quelli contabili, impone alla tesi che assegna rilevanza fiscale ai valori correnti dei beni appartenenti alla società trasferita, di tenere adeguatamente conto anche degli aspetti contabili di tale operazione.

Secondo l'orientamento dominante il trasferimento dei beni, non comportando alcuna soluzione di continuità nella vita dell'ente, non giustificerebbe alcuna discontinuità tra i valori contabili attribuiti ad uno stesso cespite prima e dopo il trasferimento medesimo.

Pertanto, solo laddove si fosse in presenza di una vera e propria estinzione del soggetto che effettua il trasferimento, seguita dalla sua ricostituzione in territorio italiano, sarebbe ammessa l'assunzione, anche a fini contabili, del valore corrente dei beni.

Tuttavia non può non tenersi conto del fatto che, in realtà, la tesi secondo cui la possibilità di operare una rivalutazione contabile dei beni sarebbe condizionata dalla sussistenza di un fenomeno "realizzativo", appare contraddetta in alcune ipotesi nelle quali, nonostante non si dia luogo ad alcuna vicenda traslativa, è comunque ammessa la possibilità di adeguare i valori contabili a quelli correnti.

Si pensi, ad esempio, alla trasformazione di cui all'articolo 2500 ter del codice civile. Secondo il più consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale tale operazione si configura come operazione "neutra" sia dal punto di vista strettamente civilistico sia dal punto di vista fiscale. Tuttavia, in tal caso, è lo stesso codice civile a prescrivere, sebbene per la sola ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, la necessaria redazione di una perizia di stima dei valori attuali dei beni aziendali al fine della esatta determinazione del capitale sociale.

Quindi, nella suddetta ipotesi, è la stessa prassi contabile a ravvisare l'opportunità di adeguare i valori contabili a quelli "reali" risultanti dalla

perizia di stima.

Sembrerebbe opportuno, quindi, stante l'analogia tra la trasformazione ed il trasferimento della sede sociale, seguire la prassi contabile che vede la necessità di redigere una perizia di stima volta ad accertare il valore corrente dei beni aziendali della società trasferenda.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro il trasferimento della sede sociale in Italia è previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 131/1986, il quale esplicitamente prevede che il trasferimento della sede sociale nello Stato deve essere oggetto di registrazione nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui lo Stato di provenienza sia extracomunitario, qualora né la sede legale né quella amministrativa, si trovino nell'Unione europea;

- nel caso in cui lo Stato di provenienza sia comunitario, ma nel suddetto Stato non sia stata assolta l'imposta sui conferimenti di cui alla direttiva CEE n. 335/1969, oppure nel caso in cui sia trasferita la sede legale mentre la sede amministrativa sia in territorio extracomunitario.

Da quanto sopra specificato si evince che il principio generale è quello di tassare le operazioni societarie nel solo Stato membro in cui la società ha la sede effettiva nel momento in cui viene effettuata l'operazione, così da garantire un'unica imposizione sui conferimenti.

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali occorre rilevare che il possesso da parte della società di beni immobili non dovrebbe avere conseguenze rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte medesime.

Infatti, l'articolo 10, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, dispone che l'imposta catastale è dovuta in misura fissa, tra l'altro, per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti immobiliari e nelle ipotesi di fusioni scissioni di società di qualunque tipo.

Nel caso in esame non vi è alcun trasferimento di beni immobili né la costituzione o il trasferimento di alcun diritto sui medesimi.

Pertanto, non vi sarà soluzione di continuità nella titolarità del diritto in capo alla società, ed il pagamento dell'imposta catastale avverrà in misura fissa, come nelle ipotesi di trasformazione, fusione e scissione, anch'esse assoggettate ad imposta fissa, e solo quando nel patrimonio della società trasferita vi siano beni immobili situati in Italia.

Più specificamente, il caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione Finanziaria

Aveva ad oggetto il seguente quesito: "La società ALFA SA è una società anonima di diritto lussemburghese che è stata costituita con la qualifica di "holding del 1929" ai sensi della locale legge 31 luglio 1929. A seguito di un provvedimento amministrativo emesso dalla "Direction de l'Enregistrement et des Domaines" lussemburghese, la stessa società è stata ammessa a beneficiare del regime fiscale denominato "régime milliardaire", regolato dal Decreto granducale del 17 dicembre 1938.

Nel 2006, l'assemblea straordinaria della ALFA SA ha deciso, tra l'altro, di trasferire, in regime di continuità, la propria sede legale dal Granducato di Lussemburgo all'Italia e di cambiare la propria denominazione sociale in ALFA Spa. La stessa assemblea ha condizionato l'efficacia della delibera all'iscrizione della società nel Registro delle imprese italiano.

La successiva assemblea straordinaria della ALFA SA, nel confermare le precedenti decisioni, ha approvato il nuovo statuto sociale ed ha stabilito di chiudere il primo esercizio, successivo al trasferimento, in data 31 dicembre 2007.

A fine 2006, la società ALFA Spa si è iscritta nel Registro delle imprese di ... .

Tenuto conto della situazione precedente, l'istante chiede di conoscere:

- il corretto valore fiscale da attribuire alle partecipazioni in società quotate alla Borsa valori italiana, tenendo presente che il trasferimento non ha comportato la determinazione o la tassazione di plusvalenze latenti in Lussemburgo;

- il corretto regime fiscale da attribuire alle cessioni di partecipazioni già avvenute a seguito del trasferimento;

- la possibilità di riporto a nuovo delle perdite realizzate in Lussemburgo;

- la possibilità di considerare le eventuali perdite che la società potrebbe realizzare nei primi tre esercizi successivi al trasferimento rientranti nella disciplina dell'articolo 84, comma 2, del TUIR".

Secondo la soluzione prospettata dal contribuente, la società istante

ritiene di rientrare tra i soggetti che possono beneficiare del regime fiscale agevolativo previsto dall'articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption) per la tassazione delle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni societarie in regime d'impresa.

In particolare, in relazione ai requisiti necessari per l'applicazione del predetto regime, l'istante sostiene che il calcolo della durata del possesso delle partecipazioni [ai fini della verifica del minimum holding period di cui al comma 1, lett. a), di tale ultima disposizione] debba tener conto anche del periodo maturato in Lussemburgo prima del trasferimento della sede legale in Italia.

In merito al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni detenute, l'istante ritiene di dover valutare, per ragioni di coerenza con il principio di libertà di stabilimento sancito dall'articolo 48 del Trattato UE, le partecipazioni detenute al valore contabile.

Inoltre, per il trattamento delle perdite maturate nel periodo antecedente il trasferimento, la ALFA Spa intende avvalersi della disciplina generale del riporto delle perdite fiscali prevista dall'articolo 84 del TUIR e, per le eventuali perdite che matureranno nei primi tre esercizi successivi al trasferimento, della disciplina prevista dall'articolo 84, comma 2, del TUIR.

In risposta a tale soluzione l'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, osserva che le società holding di diritto lussemburghese godono di una serie di vantaggi fiscali in virtù della legge 31 luglio 1929. Tra cui l'esclusione da qualsiasi forma di imposizione diretta sul reddito prodotto.

Nel corso degli anni, la legislazione lussemburghese ha previsto la possibilità di costituire ulteriori forme di holding del 1929, tra cui quelle c.d. "miliardarie", previste dal decreto granducale 17 dicembre 1938, che sono delle holding caratterizzate da un capitale sociale particolarmente elevato. Il riconoscimento della qualifica di "holding miliardaria" consente di ottenere degli ulteriori vantaggi fiscali, aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti alle "holding del 1929".

In particolare "tra le holding 1929 esenti esiste una forma specifica di holding, la cosiddetta «holding miliardaria esente». Questo tipo di holding può essere costituita sia mediante conferimento di azioni di società straniere sia portando il

capitale sociale versato e le riserve ad un importo pari ad almeno 24 milioni di EUR (1 miliardo di LUF). Le holding miliardarie esenti possono scegliere un regime fiscale nel quadro del quale la tassa di registrazione è sostituita da un'imposta denominata «imposta sul reddito». Conformemente al decreto granducale del 1937 sulle holding miliardarie esenti, questa imposta sul reddito è applicata sugli interessi versati ai titolari di obbligazioni e di titoli, sui dividendi versati agli azionisti e sugli onorari pagati ai dirigenti, ai revisori dei conti ed ai liquidatori di tali società" (cfr. paragrafo 30 della Decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2006, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21 dicembre 2006).

In altri termini, le holding miliardarie sono delle holding del '29, che al ricorrere dei citati requisiti, possono optare per un regime fiscale più favorevole rispetto a quello normalmente riservato alla holding del '29.

Per effetto del predetto trattamento fiscale particolarmente favorevole, le holding lussemburghesi - comprese quelle miliardarie - sono escluse sia dall'applicazione delle direttive 90/435/CEE (c.d. "madre-figlia") e 2003/49/ CE (c.d. "interessi e canoni"), sia dall'applicazione della vigente convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia ed il Lussemburgo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, si ritiene che l'inclusione del Lussemburgo nella black list (di cui al D.M. 21 novembre 2001) rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR debba riferirsi a tutte le forme di holding lussemburghesi del 1929 anche se costituite ai sensi di un decreto emesso successivamente al 1929. Peraltro, come chiarito da ultimo nella risoluzione 11 ottobre 2007 n. 288/E, l'eventuale diversa tassazione, determinata su base opzionale, non incide sulla natura della società estera: questa deve essere considerata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata anche qualora l'esclusione derivi da una determinazione volontaria del contribuente (opzione) e non dal mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione locale.

Un'interpretazione restrittiva dell'ambito soggettivo di applicazione della menzionata black list, limitata soltanto alla holding "ordinaria", sarebbe poco comprensibile, in quanto escluderebbe dai regimi fiscali privilegiati

quelle particolari forme di holding, quali le holding miliardarie, che costituiscono una mera "variante" delle holding del 1929 (cfr. anche documento della Commissione europea C 3/2006, paragrafi da 27 a 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 78/2 del 31 marzo 2006).

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, con riferimento al momento di efficacia del trasferimento della residenza ai fini fiscali da parte della società ALFA SA, occorre, innanzitutto, rilevare che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello, ogni valutazione sulla sussistenza o meno della residenza fiscale in Italia. Infatti, come chiarito nella risoluzione 12 agosto 2005, n. 123/E, "tale requisito deve essere valutato sulla base di un'indagine di fatto, di competenza degli organi verificatori".

In base agli articoli 73, comma 3, e 76, comma 2, del TUIR, si considera residente la società che ha nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività per la maggior parte del periodo d'imposta, costituito, quest'ultimo, dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente così come determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

Al riguardo, la risoluzione 17 gennaio 2006, n. 9/E ha chiarito, tra l'altro, che "qualora il trasferimento in Italia avvenga in condizioni di continuità giuridica, il periodo d'imposta, costituito dall'esercizio sociale, non si interrompe. Pertanto, in applicazione dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, l'ente risulterà residente in Italia per l'intero esercizio se il trasferimento di sede si è perfezionato prima che sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d'imposta". In altri termini, il regime di continuità giuridica del trasferimento di sede di una società dall'estero implica anche la continuità degli esercizi sociali.

La società in esame, pertanto, deve considerarsi residente in Italia sin dall'inizio dell'esercizio sociale – e, quindi, anche nel periodo antecedente l'iscrizione nel Registro delle imprese – qualora abbia la sede legale, la sede di amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.

In merito alla possibilità di usufruire del regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni societarie di cui all'articolo 87 del TUIR, qualora, successivamente al trasferimento della sede legale in Italia, la società ALFA Spa ceda alcune delle partecipazioni da essa detenute, l'Amministrazione Finanziaria fa presente che l'ordinamento tributario italiano dispone l'esenzione sulle plusvalenze realizzate relative a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dal citato articolo 87.

Posto che i requisiti di cui alle lett. c) e d) della norma in commento attengono alla società partecipata di cui la società istante detiene la partecipazione (c.d. requisiti oggettivi), la società istante per poter applicare il regime della "participation exemption" dovrà possedere, in primis, i c.d. requisiti soggettivi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 87 oltre che risultare residente in Italia nel periodo di imposta in cui realizza la cessione della partecipazione societaria.

Con riferimento al requisito soggettivo di cui alla lett. a) dell'art. 87 del TUIR, esso va verificato tenendo conto anche del periodo in cui le partecipazioni sono state detenute dalla ALFA SA. La ricorrenza nel caso di specie del requisito dell'"ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente" appare, in tal caso, confermata dalla circostanza che la fattispecie in esame non dà luogo allo scioglimento (in Lussemburgo) e successiva ricostituzione della società in Italia, ma, piuttosto, presenta profili di continuità giuridica idonei ad assicurare la relativa continuità del periodo di possesso.

Per quanto riguarda, invece, il requisito soggettivo di cui alla lett. b) dell'articolo 87 del TUIR, cioè la "classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso", tale condizione si ritiene soddisfatta solo nel caso in cui le partecipazioni risultino iscritte come tali in un bilancio redatto in conformità alla legislazione italiana, e comunque nel rispetto degli schemi e principi previsti dalla IV direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 o, in alternativa, nel rispetto dei principi contabili internazionali di

cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.

A tale scopo, quindi, dovrebbe dimostrarsi, con certezza e precisione, che le partecipazioni oggetto di cessione risultano iscritte nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Al riguardo, si ritiene che, qualora ne ricorrano le condizioni, possa trovare applicazione, anche al caso in esame, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 344/2003, per effetto della quale il menzionato requisito del periodo minimo di possesso va verificato "nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del testo unico (così come modificato dal menzionato D.Lgs. n. 344, n.d.r.)".

Ciò in considerazione del fatto che il primo periodo d'imposta in cui la società si qualifica come soggetto residente rappresenta, a ben vedere, "...il primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del citato testo unico...".

Per quanto concerne, invece, il valore fiscale da attribuire alle partecipazioni comprese nel patrimonio della società al momento del trasferimento della sede legale in Italia, considerato che il nostro ordinamento non prevede alcuna imposizione all'atto di ingresso della società estera, le soluzioni prospettabili alternativamente sono sostanzialmente due: quella del costo storico e quella del valore corrente al momento del trasferimento nel territorio nazionale.

Il criterio del costo storico, alla base degli ordinari principi di determinazione del reddito d'impresa, può essere utilizzato nelle ipotesi, come quella del trasferimento di sede, caratterizzate dall'assenza di atti di natura traslativa dei beni da valutare e dall'esigenza di garantire anche la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. Il criterio dei valori correnti, invece, è ritenuto più idoneo a rappresentare situazioni di discontinuità giuridico-tributaria e di fuoriuscita di beni dal patrimonio del soggetto passivo d'imposta, nonché di evitare fenomeni di doppia tassazione nel caso in cui nello Stato estero fosse prevista la tassazione dei plusvalori latenti fino al momento del trasferimento (c.d. exit taxation). Tenuto conto che, nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il trasferimento in esame è avvenuto in regime di continuità giuridico-civile senza atti traslativi nei confronti di altri soggetti e senza la tassazione delle plusvalenze latenti nel Paese di origine, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che i valori fiscali delle partecipazioni appartenenti al patrimonio della società ALFA SA debbano coincidere con quelli basati sul criterio del costo d'acquisto sostenuto dall'impresa.

Come sopra illustrato, la ALFA SA era, prima del trasferimento della sede in Italia, una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, per cui le perdite maturate nel corso degli esercizi fiscali potevano essere compensate soltanto con i futuri redditi della stessa società (imputati per trasparenza al controllante residente proporzionalmente alla partecipazione dallo stesso detenuta) ai sensi dell'articolo 167 del TUIR.

Infatti, il soggetto residente che controlla la CFC potrà utilizzare le perdite di quest'ultima soltanto per abbattere i redditi a tassazione separata della medesima entità e non ai fini della determinazione del proprio reddito complessivo da sottoporre a tassazione ordinaria (articolo 2, comma 1, del DM 21 novembre 2001, n. 429).<sup>9</sup>

Conseguentemente, le perdite maturate in Lussemburgo non potranno essere portate in deduzione dai futuri redditi eventualmente conseguiti in Italia dalla società ALFA Spa.

Infine, per quanto riguarda le perdite che eventualmente matureranno nei primi tre periodi d'imposta di residenza in Italia, si osserva che l'articolo 84, comma 2, del TUIR consente di riportare illimitatamente le perdite fiscali a condizione che siano realizzate nei primi tre periodi d'imposta decorrenti dalla data di costituzione della società, e che si riferiscano ad un'attività produttiva nuova.

Come da conforme parere del Dipartimento finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel caso in specie appare carente, in primo luogo, la condizione relativa alla data di costituzione.

Va, infatti, osservato che il trasferimento in Italia è avvenuto in regime di continuità societaria e, quindi, non si può ritenere che la data di costituzione cui fare riferimento agli effetti dell'applicazione del citato articolo 84, comma 2, del TUIR sia quella del trasferimento in Italia.

Nella fattispecie, infatti, non si può parlare di costituzione nel nostro Paese in quanto, come peraltro evidenziato dalla stessa società istante,

il trasferimento è avvenuto in regime di continuità giuridica.

Va da sé che in assenza della prima condizione richiesta dall'articolo 84, comma 2, del TUIR per il riporto illimitato delle perdite, si ritiene superfluo verificare la sussistenza o meno della seconda condizione relativa all'esercizio di una nuova attività produttiva.

Ciò posto, si ritiene che le perdite eventualmente realizzate dalla società istante nei primi tre periodi d'imposta di residenza in Italia non potranno ricadere nella previsione dell'articolo 84, comma 2, del TUIR, che ne consente il riporto illimitato nel tempo.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- FICARI V., Trasferimento della sede all'estero, continuità della destinazione imprenditoriale e contrarietà al trattato CE dell' "exit tax" sulle plusvalenze latenti, in *Rass. Trib.*, 2004, 2140.
- P. de CAPITANI di VIMERCATE, The ECJ rules on exit taxes and fundamental freedoms: some thoughts on the perspectives for the tax treatment on the transfer of residence within the European Union, in *Dir. Prat. Trib. Int.* 2004, 1139.
- MELIS G., Profili sistematici del trasferimento della residenza fiscale delle società, in *Dir. Prat. Trib. Int.*, 2004, 13.
- GALLIO F., FURLAN S., STEVANATO D., LUPI R., Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell'ordinamento di arrivo, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, 575.
- P. de CAPITANI di VIMERCATE, Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata di beni nella sfera impositiva italiana, *Dir. Prat. Trib.*, 2008, II, 36.
- RIGHINI A., Il trasferimento di sede all'estero. Valore fiscale dei beni trasferiti ed iscrizione nel registro delle imprese, in *Il Fisco*, 2008, 1551 ss. .
- MELIS G., Il trasferimento della residenza fiscale nell'imposizione sui redditi, Roma, 2008, 587-588.
- MICCINESI M., *Le plusvalenze d'impresa*, Milano, 1993, 151.
- FIORELLI A. – SANTI A., L'individuazione del valore fiscalmente riconosciuto per il patrimonio estero dell'impresa trasferito in Italia, in *Rass. Trib.*, 1997, 668.
- ZIZZO G., L'imposta sul reddito delle società, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario, parte speciale*, Milano, 2005, 541.
- CRISTOFORI, Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario, in "Contabilità, finanza e controllo", 2003, 597.
- FURLAN, Il trasferimento della sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di diritto comunitario: profili civilistici, contabili e fiscali, in *Il Fisco*, 2006, 3264.
- GALLIO F., TERRIN G., Alcune problematiche di carattere contabile e fiscale che potrebbero sorgere a seguito del trasferimento in Italia della sede di una società, in *IL Fisco*, 2003, 3943.